

"ENGLISH FOR LEGAL STUDIES" O DELL'INGLESE GIURIDICO NELLE FACOLTA' E DIPARTIMENTI DI GIURISPRUDENZA O SCIENZE GIURIDICHE

Michele Ingenito*

Uno degli ambiti più sensibili e difficili che investono la lessicografia riguarda la scelta del lessico di un linguaggio specifico di particolare utilità e importanza quale è quello cosiddetto giuridico.

Ciò è dovuto al fatto che è viva e presente una polisemia evidente all'interno della terminologia giuridica. Il che vuol dire che in diritto e nei suoi diversi sottosistemi prevalgono i differenti significati di uno stesso vocabolo.

Come è noto, inoltre, quasi due terzi del linguaggio giuridico traggono origine da quello comune, determinando una propria identità specifica non compatibile con quella di altre tradizioni linguistiche.

È evidente che le lingue e linguaggi giuridici che ne derivano in ciascun paese evoluto sotto il profilo del diritto si appellano alle tradizioni proprie, ai propri valori, alle proprie civiltà, alle proprie culture, alle proprie storie e sistemi politici, determinando, così, proprie componenti e strutture linguistiche (grammatica, forma, stile e, “*non da ultimo*” - secondo autorevoli studiosi di quel linguaggio – “*una modulistica*”).¹

Tutto ciò alimenta le differenze tra i diversi sistemi di diritto europei, in particolare tra il “common law legal system” di origine anglosassone e il sistema continentale di matrice romano-germanica.

La complessità della materia si riverbera automaticamente nell'ambito della didattica della lingua inglese (così come di tutte le altre lingue straniere attivate nella stragrande maggioranza delle facoltà giuridiche italiane).

In quelle realtà l'insegnamento di una lingua straniera si associa direttamente a quello dell'ESP (English for Special Purposes) e, nella fattispecie, all'inglese giuridico. Le due realtà sono unite e distaccate insieme tra di loro. Le competenze comunicative di un percorso formativo in sé complesso e articolato vanno assimilate in base ad una strategia non improvvisata o riduttiva.

Gli insegnamenti linguistici vivono di regole assolute dal punto di vista didattico. E i loro tempi di ‘percorrenza’ non devono rimanere estranei alle strategie specifiche dell'apprendimento.

È ampiamente riconosciuto, infatti, che l'insegnamento del linguaggio specialistico debba essere impartito contestualmente all'apprendimento delle corrispondenti discipline accademiche curriculari. Tutto ciò prefigura dei tempi ‘tecnici’ ben specifici in funzione dell'obiettivo che ci si propone di realizzare.

Data l'esigenza di acquisizione del linguaggio specialistico (o giuridico), va da sé che il tutto non può esaurirsi attraverso un percorso semestrale di tipo tradizionale, come ancora oggi, purtroppo, avviene. Esige, invece, per il suo conseguimento, una programmazione seria e lungimirante di tipo

* Professore Associato di Lingua inglese presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno

¹ I. Schraffl, *Dizionario giuridico inglese-italiano integrato con il lessico politico / English-Italian Law Dictionary integrating political terminology*, Milano, 2011, p. V.

almeno biennale, tenuto conto, oltremodo, delle nuove ‘emergenze’ linguistico-culturali richieste dal sistema concorsuale pubblico italiano.

Né il rinvio ai titoli conseguito presso strutture privatistiche, ancorché qualificate, appare come la soluzione ideale di quel problema. La loro validità, infatti, è notoriamente limitata nel tempo e, quindi, non valida oltre un determinato periodo.

E’ un particolare di sottofondo volutamente non pubblicizzato per ovvie ragioni di mercato e che sfugge, quindi, agli addetti ai lavori, che crea disagio economico e, soprattutto, sorpresa tra gli stessi fruitori al momento della esibizione di un titolo ormai scaduto ai fini della convalida molto spesso richiesta dalle strutture pubbliche quali le università, enti di ricerca, e così via..

In un paese come il nostro, quindi, dove tuttora vige il valore legale del titolo di studio, l’esame o prova di lingua straniera conseguiti presso la struttura pubblica (dicasi università) mantiene, invece, nel tempo il proprio valore sotto il profilo strettamente formale.

La politica culturale delle facoltà e/o nuovi dipartimenti di scienze giuridiche deve, quindi, assumere le proprie decisioni con senso di responsabilità e altruismo a favore delle categorie studentesche che, diversamente da quanto si pensi e per come emerge nella realtà documentata, rivelano limiti di conoscenza improporzionabili nella stragrande maggioranza dei casi.

La conoscenza della diversità linguistica tra *case law*, *civil law* e *common law* non può prescindere da quella delle loro rispettive civiltà così come culturalmente e diversamente esercitate nei mondi occidentale e moderno. E ciò tenuto conto del fatto che gran parte del mondo si ispira alla tradizione giuridica di quello stesso *common law*, non a caso definito “the mother system”.

A meno che, come purtroppo ancora accade in Italia, lo studio del diritto (soprattutto quello di tipo comparato in quanto fondamentale per la formazione culturale del giurista) non debba continuare a rimanere confinato nel ristretto ambito nazionale.

Oltre alle difficoltà di ordine terminologico, che interessano sia gli specialisti di materie giuridiche sia gli studenti, è necessario, pertanto, presentare a livello didattico una esemplificazione della varietà di testi giuridici - normativi, interpretativi, applicativi - con i quali il potenziale professionista deve confrontarsi.

Nell’ambito della “traduttologia” cosiddetta giuridica, ad esempio, si è consolidato da tempo quel che Schraffl definisce “un sistema gerarchico di equivalenze: lessicale, semantico, grammaticale, stilistico e formale”.²

Ne consegue che il linguaggio giuridico in sé, che dà vita ad una vera e propria figura professionale quale è quella del traduttore giuridico, assume una autonomia linguistica in grado di confrontarsi liberamente con il più vasto mondo dei Translation Studies o della traduttologia.³

Proprio per questo essa non può e non deve prescindere, in termini didattico-formativi, da una impostazione che sia di base all’interno dei più generali processi di apprendimento.

² I. Schraffl, *op. cit.*, p. vi.

³ Sul punto rinvio ai numerosi studi prodotti nell’ambito delle non meno numerose teorie della traduzione, in particolare a quelli che si sono sviluppati dagli anni ’90 in poi del secolo scorso in Italia e all’estero: da R. Bertozzi (1999) a M. Curreli (2007), da G. Garzone e R. Salvi (2007), a M. Olivetti (1993), da S. Petrilli (2000) a L. Venuti (1995), così come da Susan Barnett e André Lefevere, a P. Newmark, da Charles S. Peirce a A. Pym (1998), da M. Snell-Hornby (1988) a J. Turnbull (2011), e così via.

Ciò allo scopo di garantire, dal punto di vista linguistico e traduttivo, quel percorso globale della conoscenza necessariamente propedeutica alla successiva formazione di tipo specialistico, dicasi acquisizione dei linguaggi specialistici in generale e di quello giuridico in particolare.

Agli studenti di scienze giuridiche o giurisprudenza deve essere offerto un percorso formativo-linguistico all'interno e non all'esterno dei dipartimenti o facoltà, in collaborazione ovviamente non subordinata con le strutture pubbliche (centri linguistici di ateneo, ad esempio, ove esistenti). Tutto ciò in una prospettiva europea all'interno della quale gli studenti dovranno confrontarsi, da ieri (lo sottolineiamo provocatoriamente) in poi, grazie ad una visione internazionale della formazione e non più nazionale, né, a maggior ragione, provinciale.

Solo così essi potranno confrontarsi sul mercato del lavoro che conta, per un futuro che sia di interesse individuale certamente, ma soprattutto pubblico e di salvaguardia e rilancio dei valori del nostro Paese e del suo futuro.

Abstract

L'intervento si propone di riferire sulle moderne tendenze dell'apprendimento linguistico, in particolare dell'inglese giuridico nelle Facoltà di giurisprudenza e/o Dipartimenti di Scienze Giuridiche, soprattutto in relazione alle esigenze formative e linguistiche del mondo contemporaneo, che non sempre risultano in sintonia con le attuali modalità di insegnamento.

This paper discusses the difficulties involved in updating foreign language graduate and post-graduate course syllabuses. There is often a feeling of frustration for the limited results frequently achieved in law faculties due to a restricted vision of the training and educational process (particularly in English), a vision which does not always correspond to present academic and professional needs.